CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER L'ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, TECNICA, NAUTICA E NORMALE

Art. 4

COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 NOVEMBRE 1922, N. 1545, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473

Anche per le assegnazioni alle sedi importanti in seguito a concorso si osserva il disposto del penultimo comma dell'art. 2 della presente legge.

Versione in vigore dal 20 dicembre 1922, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale
Estremi	Legge 16 luglio 1914, n. 679
Capo	I — Insegnanti e capi d'Istituto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1914

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-provvedimenti-per-l-istruzione-media-classica-tecnica/art-4-comma-abrogato-dal-regio-d-l-16-novembre-1922-n-1545-convertito-senza/versione/13

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it